

Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 26/11/2024) 18/02/2025, n. 4124**COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE** › *Regolamento di giurisdizione***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott.ssa TRIA Lucia - Presidente di Sezione

Dott.ssa ACIERNO Maria - Presidente di Sezione

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente di Sezione

Dott.ssa LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott.ssa TRICOMI Laura - Consigliere

Dott.ssa MANCINO Rossana - Consigliere

Dott.ssa CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere-Relatore. ed est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul regolamento di giurisdizione n. 11288/24 proposto da:

A.A., domiciliata ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Francesco Giordano;

- ricorrente -

contro

HANSARD INTERNATIONAL LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Francesca Rolla e Andrea Atteritano;

- controricorrente -

Novium AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Piero Santi;

- controricorrente -

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere relatore. Marco Rossetti;

viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott.ssa Renato Finocchi Gheri, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano;

Svolgimento del processo

1. Nel 2023 A.A. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Bergamo le società Novium A.G. Investment Solution e HANSARD INTERNATIONAL Limited, esponendo che:

-) nel 2012 volle investire una somma di denaro ricevuta in eredità; -) a tal fine si rivolse a tale B.B., che la indirizzò alla società Novium AG;

-) gli incaricati della Novium le proposero, ed ella acconsentì, di affidare alla Novium l'incarico fiduciario di stipulare per conto della mandante un contratto (formalmente qualificato come assicurazione sulla vita di tipo unit-linked) con la società Hansard;

-) tale contratto prevedeva che i premi versati dalla Novium (la quale avrebbe ricevuto la relativa provvista dalla mandante A.A.) fossero investiti in quattro diversi fondi;

-) almeno tre di questi fondi, tuttavia, erano riconducibili alla Novium, e sempre la Novium era il soggetto (Fund Advisor) che sceglieva tempi e modi dell'investimento dei premi;

-) la "titolarità fiduciaria" della polizza (rectius, deve ritenersi, la qualità formale di beneficiario dell'indennizzo) fu trasferita nel 2014 dalla Novium alla società Global Business Solutions Bahamas Ltd.; tre anni dopo tuttavia A.A. revocò il mandato fiduciario;

-) riacquistata la titolarità della polizza e chiestone il riscatto, l'attrice scoprì che l'investimento compiuto, pari complessivamente ad Euro 584.137,25, era andato completamente perduto, sì che l'esercizio del diritto di riscatto della polizza non poteva assicurarle alcun pagamento.

2. Esposti questi fatti, l'attrice concluse chiedendo (senza, apparentemente, alcun vincolo di subordinazione tra le varie domande):

a) dichiararsi la "nullità, invalidità, inefficacia e/o risoluzione" del contratto di assicurazione stipulato con la Hansard;

b) dichiararsi la "nullità, invalidità, inefficacia e/o risoluzione" del contratto fiduciario stipulato con la Novium;

c) accertare "la responsabilità, precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale" delle due società e condannarle o alla restituzione dei premi versati, oppure al risarcimento del danno da perdita dell'investimento.

3. Ambedue le società convenute si sono costituite eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La Hansard ha altresì chiesto, subordinatamente all'accoglimento della domanda attorea, di essere tenuta indenne dalla Novium.

3.1. In punto di giurisdizione, la Novium ha dedotto di avere la propria sede in Svizzera; che ivi è stato stipulato il contratto di mandato fiduciario; che il contratto attribuiva al giudice svizzero la competenza giurisdizionale.

3.2. La Hansard sempre in punto di giurisdizione ha dedotto di avere sede nell'I; che il contratto attribuiva al giudice mannese la competenza giurisdizionale; che la giurisdizione non poteva sorgere dalla qualità di consumatore di A.A. perché:

a) la polizza era stata stipulata tra due società commerciali (Novium da un lato, Hansard dall'altro), e A.A. ne era solo la beneficiaria;

b) era inapplicabile al caso di specie il [Regolamento UE 1215/12](#);

c) in ogni caso la Hansard non svolgeva attività commerciale "diretta verso l'Italia".

3.3. A tali eccezioni l'attrice ha replicato:

-) nei confronti della Novium, di avere stipulato il contratto nella veste di "consumatore", con

conseguente sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'[art. 16](#) della [Convenzione di Lugano](#) del 30.10.2007;

-) nei confronti della Hansard, che la giurisdizione italiana discende -sempre in virtù della sua qualità di "consumatore" - dal combinato disposto dell'[art. 3 L. 218/95](#) e del [Regolamento comunitario 1215/12](#), cui deve intendersi riferito il rinvio contenuto nel citato art. 3.

4. Pendente il giudizio di primo grado, A.A. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Il giudice di merito ha conseguentemente sospeso il giudizio.

La Novium e la Hansard hanno resistito, chiedendo che sia negata la giurisdizione del giudice italiano.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.

Motivi della decisione

1. La giurisdizione del giudice italiano sussiste su entrambe le domande formulate da A.A.

Con riferimento alla domanda formulata nei confronti della Novium, che l'odierna ricorrente sia un "consumatore" è indiscutibile: sia perché non esiste il minimo indizio in senso contrario; sia perché è arduo immaginare in che modo un contratto di investimento del risparmio d'una persona fisica, così come un'assicurazione sulla vita propria, possano essere funzionali all'esercizio d'una impresa.

1.1. Trova dunque applicazione nel caso di specie l' [art. 15](#), comma 1, lettera (c), della [Convenzione di Lugano](#) ("Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"), conclusa tra la Comunità europea da un lato e la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

Tale norma attribuisce la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore contro il professionista al giudice del luogo di residenza del consumatore se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo stato di residenza del consumatore.

1.2. Nell'interpretare tale previsione questa Corte - recependo le indicazioni della Corte di Lussemburgo - ha già ripetutamente affermato che:

a) stabilire se e quando l'attività del professionista sia "diretta con qualsiasi mezzo" verso lo stato di residenza del consumatore è valutazione da compiersi caso per caso e senza automatismi;

b) la suddetta valutazione va compiuta prendendo in esame tutte le circostanze di fatto disponibili;

c) la circostanza che il professionista abbia o dichiari di avere un elevato numero di clienti nel Paese di residenza del consumatore è di per sé idonea a dimostrare l'esistenza d'una "attività diretta" verso quel Paese (Sez. U n. 15364 del 03/06/2024);

d) la "direzione" dell'attività del professionista verso lo Stato di residenza del consumatore "può riferirsi anche ai casi in cui consista in attività serventi o strumentali, di sollecitazione al pubblico attraverso agenti o mediatori" (Sez. U - n. 18636 del 08/07/2024; Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019);

e) il criterio previsto dall'[art. 15](#), comma 1, lettera (c) della [Convenzione di Lugano](#) "prescinde dal luogo di stipulazione del contratto, che può essere situato in un Paese diverso da quello del domicilio del consumatore, e attribuisce rilievo alla sola attività della controparte contrattuale svolta nello Stato del domicilio del consumatore" (Sez. U. n. 9782 del 12/04/2023).

1.3. I suddetti criteri sono stati affermati, come accennato, oltre che dalla giurisprudenza di questa Corte anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze 23/12/2015, Hobohm, in causa C-297/14; 06/09/2012, Muhlleitner, in causa C-190/11; 07/12/2010, Pammer e Hotel Alpenhof GmbH, in cause C-585/08 e C-144/09).

1.4. Dall'applicazione dei suddetti criteri al caso di specie consegue in primo luogo l'infondatezza dell'argomento speso dalla Novium, secondo cui la giurisdizione del giudice italiano andrebbe negata perché il contratto di mandato fiduciario è stato stipulato in Svizzera. Come s'è visto, infatti, il luogo di stipula del contratto è irrilevante per i fini che qui interessano.

1.5. In secondo luogo discende dai principi sopra riassunti che l'esistenza, in Italia, d'un cospicuo numero di clienti del professionista convenuto è di per sé indice d'una "attività diretta" verso il nostro Paese; né è rilevante che tali

clienti siano procacciati per il tramite di broker, intermediari o promotori di qualsiasi sorta.

Questa prova nel caso di specie sussiste, ed è rappresentata dal contenzioso pendente tra la Novium e risparmiatori residenti in Italia, di cui ha dato conto A.A. (all.ti dal n. 9.1 al n. 9.20 del "fascioletto" depositato unicamente al ricorso).

Nulla rileva - al contrario di quanto dedotto dalla Novium - che le suddette decisioni abbiano avuto ad oggetto contratti non coincidenti per natura o contenuto con quello oggetto del presente giudizio. Quelle decisioni infatti palesano l'esistenza d'una "attività rivolta" verso l'Italia, e tanto basta a radicare la giurisdizione del giudice italiano.

2. La giurisdizione del giudice italiano sussiste anche rispetto alla domanda formulata nei confronti della Hansard.

2.1. Tale società ha sede nell'I.

L'I, formalmente una British Crown Dependency, all'epoca dei fatti (2011) doveva considerarsi come un solo Stato membro insieme al Regno Unito e alle Isole Normanne (Jersey e Guernsey) solo a determinati fini (fiscali e doganali), in base alle previsioni del Protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del Regno Unito alla comunità Economica europea del 1972 (così Corte giust. CE, 13.6.2017, *The Queen*, in causa C-591/15, par. 40; nonché Corte giust. CE, 20.6.2013, *Her Majesty's Commissioners*, in causa C-653/11, par. 3).

In materia di tutela del consumatore l'I deve perciò considerarsi a tutti gli effetti un Paese terzo.

2.2. La giurisdizione italiana nei confronti di convenuti residenti in Paesi terzi è regolata dall'[art. 3 L. 218/95](#), che rinvia alla convenzione di Bruxelles del 1968.

Questo rinvio deve intendersi oggi riferito ai criteri stabiliti dal [Regolamento \(UE\) n. 1215 del 2012](#), che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della suddetta Convenzione.

I precedenti contrasti su questo punto sono stati affrontati e risolti da Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (seguita da Sez. U, n. 29664 del 19/11/2024; Sez. U, n. 29569 del 18/11/2024; Sez. U - , n. 15861 del 06/06/2024) nel senso che l' [art. 3 L. 218/95](#) contiene un rinvio "mobile" alla Convenzione di Bruxelles. Depongono in tal senso;

a) l'[art. 68 del Reg. UE n. 1215/2012](#), il quale stabilisce che le disposizioni della convenzione di Bruxelles sono sostituite, tra gli Stati membri, dal Regolamento ed "ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento";

b) la ratio dell'[art. 3 L. 218/95](#), consistente nel rendere uniformi le regole del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie che per le restanti (così S.U. 18299/2021); con la conseguenza che sarebbe contrario a tale ratio ritenere che la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con uno strumento di diritto dell'Unione europea, espressione di una più forte armonizzazione del diritto internazionale privato europeo, comporti il venir meno dell'uniformità normativa perseguita dal legislatore italiano della riforma di diritto internazionale privato del 1995 (così Sez. U, n. 29664 del 19/11/2024).

2.3. L'[art. 3 L. 218/95](#) va dunque letto nel senso che la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri stabiliti dal [Regolamento 1215/12](#) "anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel

territorio di uno Stato" membro dell'UE, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione del Regolamento.

2.4. La controversia tra A.A. e la Hansard ha ad oggetto la validità e l'adempimento d'un contratto di assicurazione. La materia assicurativa è una delle materie oggetto del [Regolamento 1215/12](#).

In subiecta materia l'[art. 11](#), comma 1, lettera (b), del [Regolamento 1215/12](#) stabilisce che "l'assicuratore domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in un altro Stato membro, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta... da un beneficiario".

Questo è il nostro caso: la Hansard, sebbene non avente sede nell'UE, può essere convenuta dinanzi al giudice italiano perché la domanda è proposta da persona che risulta beneficiaria dell'indennizzo ed è residente in Italia. Ciò assorbe le questioni concernenti la qualità di consumatore di A.A. e la "direzione verso l'Italia" dell'attività svolta dalla Hansard.

3. Ovviamente la domanda subordinata riconvenzionale formulata dalla Hansard verso la Novium resta soggetta anch'essa alla giurisdizione italiana in virtù dell'[art. 8](#), punto (3), Reg. 1215/12 (cfr. Corte giust. CE, 21.1.2016, SOVAG, in causa C-521/14).

4. Le spese del presente regolamento di giurisdizione saranno liquidate dal giudice di merito.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

-) dichiara la giurisdizione del giudice italiano;
-) rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento di giurisdizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2025.